



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, **ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n. R.G 7267/07, vertente

TRA

F [REDACTED] in persona del curatore rag. A [REDACTED] C [REDACTED], elettivamente domiciliato in P [REDACTED] [REDACTED] alla via V [REDACTED], presso lo studio dell'avv. L [REDACTED] M [REDACTED], unitamente all'avv. L [REDACTED] P [REDACTED] che, giusta autorizzazione del GD del 10-12 novembre 2009, lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione.

- ATTORE -

CONTRO

V [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in S [REDACTED] alla via K [REDACTED] presso lo studio dell'avv. M [REDACTED] T [REDACTED], che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione notificato.

F [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., con sede in S [REDACTED] V [REDACTED] alla via S [REDACTED].

CONVENUTO-CONTUMACE

MOTIVI in fatto e in diritto

E' opportuno riassumere brevemente la vicenda sostanziale e processuale dedotta nel presente giudizio. La curatela del fallimento N [REDACTED] dichiarato dal tribunale di Nola con sentenza del [REDACTED] 2004, agisce invocando la simulazione assoluta e, in subordine, la revocabilità dell'atto di cessione di azienda del 19 luglio 2002 stipulato con la E [REDACTED] avente ad oggetto il

complesso dei beni organizzati qualificabili come ramo di azienda corrente in S [REDACTED] al C [REDACTED], relativo all'attività di costruzione di opere pubbliche per conto di enti pubblici, in uno ai connessi requisiti che avevano consentito la qualificazione S [REDACTED] di cui all'attestazione n. [REDACTED] emessa dalla S [REDACTED] [REDACTED]. Il corrispettivo della cessione veniva convenuto in euro 55.000,00, di cui euro 50.000,00 per l'avviamento. La medesima curatela fallimentare agiva poi impugnando il successivo atto di cessione intervenuto il 18 febbraio 2003 tra la cessionaria E [REDACTED] [REDACTED] e la L [REDACTED] per il corrispettivo di euro 400.000,00. Prima dell'inizio delle azioni incardinate con il presente giudizio, il tribunale di Roma, con sentenza del [REDACTED] 2006, dichiarava il fallimento della E [REDACTED] [REDACTED]. L'azione di simulazione e revocatoria è stata pertanto esperita nei confronti di detto fallimento, oltre che della L [REDACTED] [REDACTED].

E' stata sollevata una prima questione, relativa alla competenza funzionale del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 24 L.F. Deve invece confermarsi la competenza del foro fallimentare del Tribunale di Nola. A questo proposito, infatti, *“il combinato disposto degli artt. 24 e 52 L.F. implica che il tribunale da cui è stata dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta il solo competente a decidere l'inefficacia dell'atto, mentre unicamente le successive e consequenziali pronunce di restituzione competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del beneficiario del pagamento revocato secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi”* (Cfr. in questo senso Cass. 2746/1963, 7583/94, 3672/12; più avanti, il tribunale si soffermerà specificamente sulla pronuncia del Supremo Collegio (richiamata in Cass. 3672/12), 10486/11). Nel caso di specie, il fallimento attore non ha avanzato domande di condanna alla restituzione in natura o in equivalente pecuniario dell'azienda ceduta con gli atti impugnati se non al terzo sub acquirente e non nei confronti della massa del fallimento E [REDACTED] [REDACTED] convenuto.

Nel merito, il tribunale verificherà prima la fondatezza della domanda di simulazione assoluta e poi della domanda revocatoria fallimentare, passando poi ad esaminare le domande riconvenzionali proposte da entrambi i convenuti.

1.LA DOMANDA DI SIMULAZIONE ASSOLUTA. Il fallimento della N [REDACTED] asserisce, in primo luogo, che la cessione operata nel luglio del 2002 tra la N [REDACTED] e la E [REDACTED] in verità non fu mai voluta dalle parti, sì da costituire una mera apparenza giuridica destinata a non produrre effetti reali tra cedente e cessionaria. Gli indici di simulazione deriverebbero da una pluralità di circostanze di fatto che possono così riassumersi: i) la società cedente, al momento della cessione, si trovava in una situazione patrimoniale e finanziaria critica; molti erano i debiti contratti, anche derivanti da contenzioso in corso, mentre già dal 2001 il patrimonio netto della società era negativo e, a partire sempre dal 2001, l'amministratore, V [REDACTED] C [REDACTED], dava inizio ad una serie di atti di dismissione dell'attivo sociale, tra cui anche la cessione del ramo di azienda del 19 luglio 2002; ii) la società cessionaria aveva lo stesso oggetto sociale ed era stata costituita appena due mesi prima della cessione (maggio 2002); iii) i legami tra le due società sono strettissimi, tanto da far ritenere la seconda "proprietà" sostanziale dell'amministratore della prima: la cessionaria E [REDACTED], infatti, risulta aver avuto un ufficio amministrativo in N [REDACTED] alla via C [REDACTED] dal 25 luglio 2002 al 14 marzo 2003, presso l'immobile già di proprietà della E [REDACTED] poi da questa alienato alla C [REDACTED] al solo di scopo di concederlo in leasing alla C [REDACTED] con atto del 22 luglio 2003, la E [REDACTED] trasferiva la propria sede a R [REDACTED] alla via L [REDACTED], nello stesso luogo dove anche la N [REDACTED] trasferiva la propria sede, con atto di due giorni successivo (25 luglio 2003); iv) amministratore della E [REDACTED] è stato C [REDACTED] A [REDACTED] dal 7 ottobre 2002 al 14 marzo 2003 ed il C [REDACTED] è fratello di C [REDACTED] V [REDACTED], il quale risulta essere stata amministratore della cedente N [REDACTED] dal 1999 sino alla

dichiarazione di fallimento; iv) l'ufficio amministrativo della E ■■■■
■■■■ veniva trasferito il 14 marzo 2003 (data di cessazione
dell'incarico di C ■■■■ G ■■■■ dalla carica di amministratore) in
S ■■■■ al c ■■■■, dove ha avuto sede legale sino
al luglio 2003 la N ■■■■ e dove è stato residente lo stesso
C ■■■■ A ■■■■; v) infine, molteplici sono i legami tra
l'amministratore della E ■■■■ in carica al momento della
cessione, S ■■■■ N ■■■■ e la N ■■■■ (lo stesso veniva
indicato come teste in un processo di inadempimento contrattuale che
vedeva coinvolta detta società, fungeva da segretario dell'assemblea
della N ■■■■ nella quale si approvava il bilancio sociale al 31
dicembre 2003, risulta aver consegnato documentazione fiscale utile
alla riscossione di un credito di imposta sempre della N ■■■■ il
26 novembre 2003, denunciava il furto di autovettura, il 24.12.03, che
ancora la N ■■■■ deteneva a titolo di locazione finanziaria); vi)
il prezzo fissato era irrisorio, pari a soli euro 55.000,00, laddove sei
mesi dopo lo stesso ramo d'azienda viene ceduto per euro 400.000,00
alla L ■■■■ vii) alcuni dei beni componenti il ramo
d'azienda (mezzi di trasporto) sono rimasti nella titolarità della
cedente come risultante dai certificati PRA.

Il tribunale non ritiene che la vicenda occorsa nel suo
complessivo svolgimento costituisca prova (indiziaria) di un accordo
simulatorio intervenuto tra cedente e cessionaria. Non vi è dubbio che
la cedente versasse, al momento della cessione, in una situazione
economica già compromessa irreversibilmente, né che la cessionaria,
per gli strettissimi legami e l'epoca di costituzione della stessa, ben
fosse a conoscenza di uno stato di insolvenza ormai prossimo ad
essere proclamato, tanto da vedere avviati contro la cedente i primi
ricorsi di fallimento. Ma il punto non è l'intento fraudolento dell'atto,
né la finalità di sottrazione di attivo sociale. Se la vicenda della
cessione si fosse esaurita tra la N ■■■■ e la E ■■■■
■■■■ effettivamente le circostanze sopra dedotte, valutate
unitariamente, avrebbero potuto costituire prova presuntiva

dell'assenza di una reale volontà di alienazione del ramo d'azienda tra le parti. Nel caso di specie, però, perfezionatasi la cessione il 19 luglio 2002, la cessionaria E [REDACTED] opera un nuovo trasferimento a favore della L [REDACTED] il 18 febbraio 2003. Ora, potrebbe in ipotesi ritenersi che la prima cessione sia stata fittizia nel senso che il reale cessionario, per accordo simulatorio stipulato da tutti e tre i contraenti coinvolti (primo cedente, primo cessionario e secondo cessionario), non sia stato altri che la L [REDACTED] e che, dunque, la E [REDACTED] abbia svolto la funzione di una interposizione fittizia. Ma questo assunto non è stato fatto proprio dalla curatela attrice, evidentemente (anche) perché non dimostrabile nel caso di specie. Il fatto, però, che si perfeziona un secondo atto di cessione con un soggetto estraneo agli stretti rapporti oggettivi e soggettivi intercorrenti tra la N [REDACTED] e la E [REDACTED], in cui si fissa anche un prezzo di cessione sensibilmente più alto del primo (euro 400.000,00 in luogo dei 55.000,00 versati per la prima cessione del 19 luglio 2002), costituisce un indice che depone contro l'esistenza di un accordo simulatorio volto a rendere privo di effetto la cessione del ramo di azienda del 19 luglio 2002. Al contrario, la vicenda nella sua articolazione complessiva dimostra piuttosto la reale intenzione di sbarazzarsi del ramo d'azienda, di farlo confluire quanto prima al di fuori del patrimonio sociale avvalendosi di un soggetto che, in sostanza, costituisce una proiezione del cedente, affinché poi questo a sua volta realmente trasferisca la proprietà (e per un prezzo questa volta ben più congruo) nei confronti di un ulteriore sub acquirente. La domanda di simulazione assoluta non può, per le ragioni esposte, trovare accoglimento.

2.LA DOMANDA REVOCATORIA FALLIMENTARE. La curatela del fallimento attore esperisce, in subordine, azione revocatoria fallimentare, invocando il disposto dell'art. 67 comma 1 n. 1 L.F. nella formulazione vigente prima della riforma della revocatoria fallimentare apportata dalla legge 80 del 2005. La difesa della L [REDACTED] [REDACTED] invece invoca l'attuale e vigente formulazione

dell'art. 67. La questione rileva in ordine al tempo in cui fu concluso l'atto revocabile rispetto alla dichiarazione di fallimento, in quanto, applicando la vecchia formulazione, l'azione revocatoria sarebbe ammissibile, laddove mancherebbe il requisito temporale in caso di applicazione della nuova formulazione (trattandosi di fallimento dichiarato il 16 luglio 2004 e di atto di cessione del 19 luglio 2002). L'art. 2 co. 2 della L. 80 prevede che "le disposizioni del comma 1, lettere a) e b) si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto". L'orientamento della giurisprudenza (Cfr. Cass. 7 marzo 2008 n. 6192) è stato costantemente contrario sia alla natura interpretativa della nuova disciplina sia alla illegittimità costituzionale della norma transitoria ed questo orientamento il tribunale intende uniformarsi, sicché deve trovare applicazione nella specie la formulazione vigente ante riforma.

Vi è, invero, altra questione preliminare di merito, la quale attiene alla ammissibilità di un'azione revocatoria fallimentare esperita nei confronti di altro fallimento, questione non concernente la competenza funzionale del tribunale adito (risolta, tra le questioni pregiudiziali di rito, all'inizio di questa sentenza), ma la possibilità giuridica che un fallimento richieda l'accertamento della revocabilità di un atto nei confronti di altra procedura concorsuale con azione di cognizione ordinaria piuttosto che nelle forme dell'accertamento del passivo. L'argomento si sovrappone in parte a quello della competenza funzionale del tribunale adito, nel senso che, in linea generale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sopra citata tende a distinguere due aspetti nell'esperimento di azioni tese ad invalidare l'efficacia di atti compiuti dal fallito: da un lato, vi è l'aspetto dell'accertamento dei presupposti dell'invalidità/inefficacia invocata (simulazione, revocatoria, ecc.); dall'altro, vi è l'aspetto delle conseguenze derivanti da detto accertamento in ordine alla ricostituzione della garanzia patrimoniale compromessa dall'atto dispositivo accertato invalido o comunque inefficace, assolutamente o

relativamente. La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ritiene che, ferma la competenza funzionale del foro fallimentare circa le statuizioni di mero accertamento, le domande di condanna devono invece essere formulate, ove la controparte dell'atto di disposizione concluso dal fallito sia a sua volta fallita, al tribunale che ha dichiarato il fallimento di detta controparte, con le forme della domanda di ammissione al passivo o di rivendica. Il recente arresto di legittimità 3672/12, tuttavia, come si è anticipato, richiama un ulteriore precedente di legittimità, Cass. 12 maggio 2011 n. 10486, secondo cui “un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, non può essere esperita nei confronti di un fallimento: lo impediscono il principio di cristallizzazione della massa passiva alla data dell'apertura del concorso e il carattere costitutivo dell'azione revocatoria. Il principio di cristallizzazione pone il patrimonio del fallito al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento ; sicché, posto che l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce soltanto a seguito della sentenza che accoglie la domanda, il medesimo effetto non potrà essere invocato contro la massa ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura del fallimento”. Diverso è il caso deciso dagli altri precedenti di legittimità (del 1963 e del 1994, sopra già richiamati), i quali riguardano ipotesi in cui, iniziata l'azione revocatoria, intervenga il fallimento del convenuto; come diverso è il caso deciso da Cass. 6709/09, in cui l'atto revocabile era stato posto in essere proprio dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento. Questo principio sembra essere stato confermato dall'ultimo arresto sopra riportato, Cass. 3672/12; chi scrive usa il verso “sembra” perché la Corte prima richiama la giurisprudenza precedente (che appunto distingue l'aspetto della cognizione da quello delle pronunce di condanna), per poi, in forma di aggiunta e, per così dire, “ad abundantiam”, specifica che la domanda di revocatoria non sarebbe proprio formulabile nei confronti di un fallimento già aperto, in base al principio affermato da Cass. 10486/11.

Ora, a voler seguire l'orientamento recente di legittimità, elaborato dopo l'introduzione del presente giudizio, si dovrebbe concludere per la radicale inammissibilità dell'azione revocatoria intrapresa dal fallimento attore e per la necessità di depositare domanda di ammissione al passivo, previo accertamento dei presupposti della revocatoria, per il controvalore dell'azienda.

Il Tribunale, tuttavia, non condivide l'orientamento più recente espresso dal Supremo Collegio, poiché non è ravvisabile alcuna distinzione tra l'azione revocatoria esperita nei confronti di chi sia "in bonis" e poi, nel corso del giudizio, fallisca, e l'azione revocatoria che debba essere "ab initio" esperita nei confronti di un fallimento. Infatti, in entrambi i casi, sono le superiori esigenze del concorso formale e sostanziale a determinare la necessità di un accertamento concentrato soltanto presso il tribunale che ha dichiarato il secondo fallimento, nelle forme di domande di ammissione o di rivendica. Ma, ciò che a parere di chi scrive costituisce ragione assorbente per confermare l'indirizzo più risalente del Supremo Collegio anche nel caso in cui ad essere convenuto sia un soggetto fallito nella persona del curatore fallimentare, è che l'azione revocatoria è azione di accertamento con effetti costitutivi rispetto alla quale colui che la propone non chiede l'accertamento né di un diritto di credito, né di un diritto personale o reale su beni mobili ed immobili, ai sensi dell'art. 52 L.F., ma la pronuncia di una sentenza che ricostituisca la garanzia patrimoniale del proprio debitore. Non v'è ragione, quindi, che il curatore fallimentare non possa esperire un'azione a tutela della massa, quale la revocatoria fallimentare, nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione, da radicare presso il tribunale che ha dichiarato il fallimento, anche quando ad essere convenuto sia altra procedura fallimentare, la quale ben potrà, attraverso la rappresentanza comune degli interessi veicolata dal curatore convenuto, esperire ogni opportuno difesa circa la sussistenza dei presupposti della richiesta revoca dell'atto di disposizione. Ciò che, essendo il convenuto una procedura fallimentare, sfuggirà alla cognizione del tribunale

fallimentare adito saranno esclusivamente le (eventuali) conseguenti pronunce di condanna alla restituzione di somme e/o beni.

Ritiene pertanto il tribunale che l'azione revocatoria esperita nei confronti del fallimento della E■■■■■ sia ammissibile.

Ciò detto, la CTU espletata, a seguito dei chiarimenti richiesti, ha con metodo condivisibile fatto ricorso al metodo cd. misto patrimoniale – reddituale, provvedendo a rettificare il valore del patrimonio netto dell'azienda ceduta, tenuto conto della rideterminazione analitica del valore di avviamento e dei cd. surplus assets, rappresentati dai contratti oggetto di cessione. A tal proposito, ed in termini generali, il CTU ha chiarito: *“Una delle critiche rivolte ai metodi di valutazione patrimoniali e reddituali è quella di offrire, nella maggior parte delle situazioni, una visione parziale dell'azienda oggetto del processo valutativo. La prassi professionale ha quindi sviluppato metodi di valutazione cosiddetti misti con il chiaro obiettivo di riflettere più fedelmente le diverse peculiarità aziendali. I metodi misti hanno infatti la caratteristica di considerare contemporaneamente aspetti patrimoniali e reddituali, così da conciliare la maggiore obiettività del metodo patrimoniale con la considerazione delle prospettive di reddito dell'azienda. Tra i diversi metodi misti elaborati il più diffuso e significativo è rappresentato dal "metodo misto con stima autonoma dell'avviamento" che può essere presentato nelle seguenti principali varianti: metodo misto con capitalizzazione limitata del reddito medio; metodo misto con capitalizzazione del reddito di alcuni esercizi futuri; metodo misto con capitalizzazione illimitata del reddito medio. Il primo procedimento assume, nel calcolo del valore del capitale economico, il reddito medio atteso, così come descritto a proposito del metodo reddituale. Nelle valutazioni di aziende che hanno sviluppato sofisticate tecniche di budgeting è preferibile ricorrere all'adozione della seconda ipotesi tra quelle esposte al punto precedente. Tale ipotesi non assume come riferimento il reddito medio atteso, ma i redditi previsti per i singoli esercizi futuri di riferimento. Questo procedimento è frequentemente*

utilizzato nel caso in cui si disponga di piani pluriennali e di previsioni attendibili. In alternativa si può ricorrere alla prima variante, mentre deve, viceversa, ritenersi alquanto inattendibile la valutazione ottenuta utilizzando il metodo della capitalizzazione illimitata del reddito medio. La formula del metodo misto con capitalizzazione del reddito di alcuni esercizi futuri può essere espressa come segue: $W=K + [(R_1-i \cdot K_1) \cdot V^1 + (R_2-i \cdot K_1) \cdot V^2 + (R_n-i \cdot K_1) \cdot V^n]$ dove: W è il valore dell'azienda; K è il patrimonio netto espresso a valori correnti; R_1, R_2, R_n è il valore normale del reddito atteso per gli esercizi da 1 a "n"; i è il tasso di remunerazione del capitale investito; K_1 è il capitale netto da remunerare; V^1, V^2, V^n è il fattore di sconto $(1+i)^{-n}$ in cui "i" è tasso di attualizzazione. La formula del metodo misto con capitalizzazione limitata del reddito medio atteso è la seguente: $W = K + a \cdot \frac{R-iK}{i}$. Il metodo misto con capitalizzazione illimitata del reddito atteso può infine essere espresso dalla formula: $W = K + \frac{(R - iK)}{i}$. Con il metodo misto con capitalizzazione del goodwill la stima si ottiene sommando al patrimonio netto, espresso a valori correnti, l'avviamento, positivo o negativo, atteso. Conseguentemente l'avviamento può essere definito come la minore o maggiore capacità di un'azienda di produrre un reddito".

Il CTU è giunto (cfr. pag. 29-30 della relazione integrativa) ad un valore di azienda pari ad euro 973.671,62. Il tribunale non condivide i rilievi mossi dalla L [REDACTED] in ordine alla determinazione del tasso di remunerazione che, secondo la difesa della L [REDACTED], andrebbe depurato del tasso medio di inflazione, con un risultato del 7,14%. Al contrario, il CTU ha determinato una remunerazione del rischio già al netto dell'inflazione pari al 5,50%. Ne deriva che il tasso di remunerazione è correttamente determinato nel 9,44%. La determinazione, poi, del cd. surplus asset rappresentato dal portafoglio contratti ceduto il 19 luglio 2002 risulta anch'essa correttamente individuata dal CTU, in base, evidentemente, ad un

mero criterio astratto e generale di natura presuntiva, che esplicitamente il CTU ha invocato stante la impossibilità di una valutazione specifica contratto per contratto, in assenza di “beni” di analogo valore collocabili sul mercato. Ritiene invece il giudice di recepire in parte i rilievi critici mossi dalla difesa della L [REDACTED] [REDACTED] circa la immotivata riduzione del 50% del badwill, il valore negativo di avviamento, giustificata dal CTU in base al fatto che il ramo d'azienda ceduto concerne soltanto lavori pubblici e, pertanto, il valore negativo di avviamento andava dimezzato, tenendo conto che l'intero ricavato della N [REDACTED] si estendeva anche ad altro tipo di commesse (appalti privati). Invero, dall'analisi dei bilanci presi in considerazione dal CTU (cioè dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2001), emerge che la maggioranza dei ricavi e dei crediti in capo alla N [REDACTED] derivava da appalti pubblici, sicché appare corretto non dimezzare il valore di avviamento, ma ridurlo soltanto del 30% (per un valore negativo di avviamento di circa euro - 2.618.000,00). Sostituendo detto valore a quello individuato dal CTU, ne deriva un valore finale dato dalla differenza tra componenti attive e componenti passive di circa euro 320.000,00. Tale valore risulta assai vicino a quello costituente il prezzo di cessione poi versato nel febbraio 2003 dalla L [REDACTED] [REDACTED]. Ne deriva, circa la congruità del prezzo di cessione, l'obiettivo sproporzione tra il prezzo concordato e versato di euro 55.000,00 ed il prezzo di mercato attribuibile al ramo di azienda dotato di attestazione S [REDACTED] oggetto di cessione, certamente superiore ad un quarto del giusto valore attribuibile al ramo d'azienda ceduta.

La curatela attrice, pertanto, ha provato trattarsi di atto compiuto nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento, di atto affetto da grave sproporzione di prezzo, e di atto idoneo a provocare un danno certo per la massa dei creditori, atteso che l'attivo fallimentare è di euro 14.000,00 circa, mentre il passivo fallimentare si avvicina al milione di euro. La questione centrale della presente vicenda processuale concerne, ora, la opponibilità della revocabilità e revoca

effettiva dell'atto di cessione al terzo sub acquirente a titolo oneroso,
L [REDACTED]

3.L'opponibilità dell'accertata revocabilità dell'atto di cessione del
19 luglio 2002 al terzo sub acquirente a titolo oneroso, L [REDACTED]
[REDACTED]

La legge fallimentare, disciplinando i presupposti e gli effetti dell'azione revocatoria, non detta disposizioni specifiche circa il caso in cui i beni fuoriusciti dal patrimonio del fallito con atti revocabili circolino ulteriormente entrando nella sfera giuridica di soggetti terzi rispetto al primo acquirente la cui "scientia decoctionis", in via diretta o presunta, sia stata accertata. Le opzioni interpretative sono a questo punto due: a) l'azione revocatoria fallimentare produce retroattivamente i suoi effetti anche in pregiudizio dei diritti dei terzi, derogando agli articoli 2901 ultimo comma c.c. e 2652 primo comma n. 5 c.c.; b) in assenza di espressa disciplina, trova applicazione la normativa di diritto comune da ultimo richiamata, secondo cui, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revoca, sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi di buona fede a titolo oneroso. La Corte di Cassazione, con orientamento costante, ribadito anche di recente, ha aderito, unitamente alla giurisprudenza di merito, alla seconda opzione interpretativa, come aderisce a detta opzione anche il fallimento attore nel caso di specie. Gli atti di acquisto dei sub acquirenti, dunque, *"rimangono soggetti all'azione revocatoria ordinaria e, quindi, alla norma dell'art. 2901 c.c., ultimo comma, che fa salvi i diritti sub acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, con la conseguenza che questi rimangono esposti all'esercizio da parte del curatore della sola azione revocatoria ordinaria. Non trova quindi applicazione l'art. 67 l.fall. con la relativa inversione dell'onere della prova restando a carico del curatore l'onere di dimostrare la malafede del sub acquirente (Cass. Civ. Sez. I, 3 settembre 1999 n. 9271; Cass. Civ. Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17214; 16 aprile 2008, n. 10066; 23 dicembre 2009, n. 27230)"* (Cass. Civ. 6 agosto 2010 n. 18370). L'azione revocatoria ordinaria esperibile nei confronti dei cd. acquisti

a cascata presuppone innanzitutto l'accertamento, anche *incidenter tantum*, della revocabilità dell'atto (cioè del primo acquisto dal fallito) ex art. 67 L.F., nonché di quella dei successivi atti (ex art. 2901 c.c.), ed in secondo luogo la prova (il cui onere incombe sul curatore) della malafede del sub acquirente, correttamente intesa come piena consapevolezza della revocabilità del primo atto ex art. 67 L.F. e dei successivi ex art. 2901 c.c. senza soluzione di continuità (cfr. sul punto Cass. 21 marzo 1996 n. 2423). Inquadrate la fattispecie in questi termini, il tribunale non condivide l'impostazione della curatela attrice, secondo cui in capo al terzo sub acquirente deve provarsi la conoscenza o conoscibilità della circostanza che la pregressa alienazione del ramo d'azienda intervenuta fra la E [REDACTED] e la N [REDACTED] "era indiziabile di simulazione assoluta e/o revocabile ex art. 67 comma 1 n 1., L.F." (Cfr. pag. 36 atto di citazione). La malafede del terzo subacquirente non consiste in una mera conoscibilità secondo un canone di diligenza media, ma nella attuale conoscenza della revocabilità dell'atto, la cui prova può essere fornita dal curatore attore a mezzo presunzioni. I fattori da cui la curatela desume indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la conoscenza, in capo alla L [REDACTED], della revocabilità dell'atto, sono, secondo l'attore, i seguenti: i) la stretta vicinanza cronologica dell'atto principale di alienazione del ramo di azienda disposto il 19 luglio 2002 e del successivo atto di sub alienazione, del 18 febbraio 2003: secondo l'attore "la repentinità della dismissione dell'azienda appena acquistata, posta in essere dalla E [REDACTED] avrebbe dovuto rendere avvertita la L [REDACTED] in base ad un parametro di media diligenza, che essa dismissione era verosimilmente motivata dallo specifico intento di sottrarre il complesso di beni acquistato ad azioni volte ad invalidare l'acquisto di essa E [REDACTED].... La sub cessionaria L [REDACTED] poteva riscontrare, impiegando una media diligenza, i rapporti tra le parti del primo negozio: in particolare, rileva che, alla data del sub acquisto del 18.2.03, la E [REDACTED] [REDACTED] era amministrata da C [REDACTED] A [REDACTED], fratello di

C [REDACTED] V [REDACTED], amministratore unico della N [REDACTED].”
(ibid., e pag. 37); ii) alla data del sub acquisto C [REDACTED] V [REDACTED]
risultava oggetto di notizie diffuse a mezzo stampa circa l’acquisto di
immobili INAIL; iii) il primo corrispettivo, euro 55.000,00, risultava
palesamente irrisorio rispetto a quello versato dal secondo sub
acquirente; iv) la seconda cessione prevede all’art. 4 una specifica
clausola ove le parti prevedono e disciplinano gli effetti di un
eventuale apertura di procedura concorsuale riguardante la cedente o
suoi danti causa.

Non ritiene il tribunale che le menzionate circostanze costituiscano
indizi gravi, precisi e concordanti (non della conoscibilità ma) della
effettiva conoscenza della revocabilità dell’atto da parte della L [REDACTED]
[REDACTED]. In primo luogo, incombe al curatore di prova che il
successivo atto di acquisto sia esso stesso revocabile in base all’art.
2901 c.c. : questa revocabilità non riguarda i rapporti tra primo e
secondo acquirente, ma i rapporti di tutti i successivi acquirenti (in
questo caso, due, la E [REDACTED] e la L [REDACTED]
nei confronti dell’originario alienante poi fallito. Ciò comporta che il
terzo sub acquirente conosce, come il primo acquirente, lo stato di
insolvenza in cui versa l’originario alienante. Ebbene, su questa
conoscenza la curatela attrice non ha dedotto e provato alcunché, se
non la conoscibilità, adoperando un canone di diligenza media, della
natura sospetta del primo atto di alienazione, da cui sarebbe dovuta
derivare l’attivazione di indagini penetranti volte a verificare i reali
rapporti tra N [REDACTED] e E [REDACTED], e, a questo punto, ad
apprendere lo stato di insolvenza in cui la N [REDACTED] già versava.
Ma, lo si ripete, non si tratta di dar prova di una astratta conoscibilità,
ma di una concreta conoscenza dello stato di insolvenza in cui, al
momento della prima alienazione (della quale il sub acquirente,
indirettamente, si è giovato), versava l’originario alienante, poi
dichiarato fallito. E questo onere probatorio la curatela attrice non può
ritenersi abbia assolto.

La domanda di opponibilità della revocatoria fallimentare al terzo sub acquirente L. [REDACTED] deve pertanto essere rigettata.

4. Le domande riconvenzionali. Venendo, infine, alle domande riconvenzionali, a ben vedere esse sono state formulate dai convenuti nei confronti l'uno dell'altro. Infatti, il fallimento convenuto ha chiesto la revoca dell'atto di disposizione del 18 febbraio 2003, intervenuto tra la E. [REDACTED] e la L. [REDACTED] ai sensi degli articoli 66 L.F. e 2901 c.c. Dal canto suo, la L. [REDACTED] ha chiesto l'accertamento dei danni derivanti dalla cessione del ramo di azienda e del diritto di credito vantato nel caso di accoglimento dell'azione revocatoria. In via preliminare, giova brevemente risolvere una preliminare questione di ammissibilità di dette domande riconvenzionali. In effetti, trattasi di domande cd. orizzontali o trasversali, non formulate dal convenuto nei confronti dell'attore, ma da ciascun convenuto nei confronti dell'altro. La domanda trasversale, nella misura in cui contribuisce all'applicazione del principio della ragionevole durata del processo e dell'economia dei mezzi processuali, è da reputarsi ammissibile, e non necessita di uno spostamento di udienza ex art. 269 c.p.c., nel caso in cui i convenuti siano tutti costituiti. In mancanza di richiesta di un termine a difesa, e, dunque, in presenza (come nella specie) del contraddittorio, esse sono ammissibili e vanno accertate nel merito (cfr. condivisibilmente Trib. Varese, primo luglio 2010, su www.ilcaso.it).

Nel merito, la domanda revocatoria avanzata dal fallimento convenuto risulta allo stato priva del pur minimo riscontro probatorio e, pertanto, essa deve essere rigettata.

Avendo il tribunale accertato la non opponibilità della revocatoria fallimentare accertata nei rapporti tra N. [REDACTED] ed E. [REDACTED] alla L. [REDACTED] ed avendo altresì rigettato la domanda revocatoria riconvenzionale proposta dal fallimento convenuto della E. [REDACTED] rimane assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla L. [REDACTED] appunto subordinata

all'accertamento di inefficacia del suo acquisto ed all'eventuale, conseguente, insorgenza di un suo autonomo diritto di credito nei confronti del fallimento della E [REDACTED]

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, rileva il tribunale che, atteso il tenore delle difese del fallimento convenuto, e la qualità stessa delle due procedure concorsuali, sussistono giusti motivi per integralmente compensare le spese di lite tra i due fallimenti attore e convenuto. Sussistono altresì giusti motivi, data la soccombenza reciproca rispetto alle spiegate domande riconvenzionali, per compensare le spese di lite nei rapporti tra i due convenuti. Le spese processuali relative al rapporto tra il fallimento attore soccombente e la L [REDACTED] vengono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo, in base al vigente DM 140/12, in ossequio all'arresto della Corte di legittimità a sezioni unite del 24 ottobre 2012 n. 18027.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dalla curatela del fallimento N [REDACTED] contro il fallimento della E [REDACTED] e L [REDACTED] con atto di citazione notificato il 17 luglio 2007, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- Rigetta la domanda di simulazione assoluta proposta da parte attrice;
- In accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare esperita da parte attrice nei confronti del fallimento E [REDACTED], revoca ai sensi dell'art. 67 co. 1 n. 1 L.F. l'atto di cessione di ramo d'azienda del 19 luglio 2002, per atto notaio C [REDACTED] D [REDACTED], rep. N. [REDACTED] – rac. N. [REDACTED], registrato a Napoli il [REDACTED] al n. [REDACTED] ed iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli il [REDACTED] 2002;
- Rigetta le domande formulate dal fallimento attore nei confronti di L [REDACTED]

- Rigetta le domande riconvenzionali tutte formulate dai convenuti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra il fallimento N [REDACTED] ed il fallimento E [REDACTED] nonché tra il fallimento E [REDACTED] e la L [REDACTED];
- Condanna il fallimento attore al pagamento, a favore della L [REDACTED] delle spese di lite che liquida in euro [REDACTED] per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola l'8 gennaio 2013 (depositata in pari data)

Il Giudice

Dr. Eduardo Savarese